



Codice Ente 10341

# COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. 60 del 22.07.2025**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### **OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **23.10** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i componenti della Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente/Assente</i>
1. – TELÒ GIANANDREA	SINDACO	Presente
2. – PADERNO FEDERICA	ASSESSORE	Presente
3. – SAVOLDINI MANUELA	ASSESSORE	Presente
4. - CAPORIZZO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
5. - MAGRI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
Totali Presenti		4
Totali Assenti		1

Riconosciuto il numero legale dei presenti il sig. Gianandrea Telò assume la Presidenza nella sua qualità di Sindaco

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Barni , che provvede alla redazione del presente verbale.

## **PROPOSTA N. 91**

### **OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

DATO ATTO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

VISTA la disciplina contrattuale nazionale relativa alla contrattazione integrativa, in particolare gli articoli 7 e 8 del CCNL 16.11.22;

RITENUTO, pertanto, prioritariamente necessario costituire il “Fondo risorse decentrate 2025” di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, distinto in una componente stabile, confermata con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi e non soggetta a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, e in una componente con importi variabili, resi facoltativamente disponibili dall’Amministrazione di anno in anno;

VISTI:

- il comma 3-quinques dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi “pareggio di bilancio”) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- il comma 6 dell’art. 79 del CCNL del 16.11.2022, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;
- il comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs 75 del 25.05.2017, che testualmente recita : *“ Nelle moredi quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...”*;
- l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del dl 34/2019 *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la*

*contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- il comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs. del D.Lgs 75 del 25.05.2017: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

ATTESO che per “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio” si intende “ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, indipendentemente dall’origine, dalla provenienza o dal carattere aggiuntivo di queste” (deliberazione n. 20/SEZAUT/2017/QMIG);

VISTA la determinazione del Segretario generale n.169 del 22.07.2025 con la quale:

- è stato incrementato per l’anno 2025 il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in applicazione dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. c) del CCNL 16.11.2022 di € 21.339,45;
- è stato quantificato il limite di cui all’art. 23 comma 2 D. Lgs, 175/2017 in € 135.837,94;
- è stata approvata la costituzione della parte stabile del “Fondo risorse decentrate 2025” di cui ai commi 1 e 1bis dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 per un importo complessivo di € 56.286,25 di cui € 7.171,22 non soggetto al limite di cui all’art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;
- si è demandato alla Giunta Comunale l’incremento facoltativo del “Fondo risorse decentrate 2025” di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 79 del CCNL 21.05.2018,

RITENUTO di suddividere l’importo di cui all’art. 79 comma 1 lett. c) del CCNL 16.11.2022 pari ad € 21.339,45 tenuto conto del numero dei dipendenti e del numero dei funzionari con incarico di E.Q., secondo le seguenti modalità:

FONDO DIPENDENTI	€ 13.477,62
Di cui PARTE STABILE	€ 4.675,78
Di cui PARTE VARIBILE	€ 8.801,84
FONDO E.Q.:	€ 7.861,83
TOTALE	€ 21.339,45

DATO ATTO che, per il rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il Fondo è alimentabile dell’importo massimo di euro **13.788,47** oltre alle risorse non soggette a limite di cui all’art. 79 comma 3 CCNL 16.11.022 pari ad € 777,64 da ripartire in misura proporzionale tra Fondo dipendenti (max. € 375,09) e Fondo E.Q. (max € 402,55);

VISTO l’articolo 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16.11.2022 e dato atto che la somma pari all’1,2% del monte salari 1997 è quantificata in € 1.640,70;

RITENUTO che sussistano le condizioni per integrare la parte variabile del fondo risorse decentrate per la produttività anno 2025, per una somma pari all'1,2% del monte salari 1997 quantificata nella misura di **€ 1.640,70**, dando atto che sussiste la relativa capacità di spesa sul Bilancio di Previsione 2025;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 2, lett. c), il quale consente di destinare apposite risorse economiche ad integrazione del fondo produttività, parte variabile, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenerne i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale quantificati nella misura massima di €. 12.147,77;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l'integrazione della parte variabile del fondo risorse decentrate per la produttività anno 2025 per la somma pari ad **€. 12.140,00**, nel rispetto del limite massimo di €. 12.147,77, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, desumibili dal P.E.G. e PIAO per l'anno 2025;

Di ritenere che tali risorse debbano essere utilizzate prioritariamente e prevalentemente per i progetti strategici dell'Amministrazione individuati quali obiettivi innovativi all'interno del PIAO 2025/2027 tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano i seguenti:

- Progetto Lograto Sicura (servizi della Polizia Locale);
- Progetto Anagrafe serale (apertura dello sportello in orario serale);

RITENUTO, ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022, di incrementare le risorse di parte variabile non soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2, nell'importo massimo pari ad **€ 777,64** ripartite proporzionalmente in € 375,09 per Fondo dipendenti e € 402,55 Fondo E.Q., dando atto che sussiste la relativa capacità di spesa sul Bilancio di Previsione 2025;

VALUTATO, quindi, in relazione agli obiettivi e alle priorità definiti nei documenti di programmazione dell'Ente - nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale, con particolare riferimento al comma 557 e seguenti dell'art. 1 della L. 296/2006, e s.m.i. ed al combinato disposto dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e artt. 2 e segg. del Decreto attuativo del 17.03.2020 - di alimentare il Fondo risorse decentrate 2024, ai sensi dell'art. 79 commi 2 e seguenti del CCNL, con le risorse variabili quantificate come segue:

RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 INDIVIDUATE DISCREZIONALMENTE DALLA G.C.:

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017		
<i>Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022</i>	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. se ordinariamente rese (ART. 43 commi 1 e 4, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ART.67 C. 3 lett. A – CCNL 2016/2018	
<i>Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022</i>	RISPARMI DA PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMM. 4 E 5, DL 98/2011) ART. 67 C.3 lett. B – CCNL 2016/2018	
	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (specificare se RECUPERO EVASIONE ICI) ART. 67 C. 3 lett. C – CCNL 2016/2018	
	ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno cessazione ART.67 C.3 lett.D - CCNL 2016/2018	
	MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) ART.67 C.3 lett. F – CCNL 2016/2018	-
	PERSONALE CASE DA GIOCO ART.67 C. 3 lett. G – CCNL 2016/2018	
<i>Art. 79, comma 2 lett. b) CCNL 16/11/2022</i>	INTEGRAZIONE 1,2% MS 1997 ART. 67 C. 3 lett. H - CCNL 2016/2018	€.1.640,70
<i>Art. 79, comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2022</i>	SOMME DESTINATE A INCENTIVI PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E POLITICA RETRIBUTIVA	€. 12.140,00
	SOMME DESTINATE A INCENTIVI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO SERVIZI ART 98, C.1 lett. C (polizia locale) CFL 191 ARAN	
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI quota parte anno di trasferimento ART.67 C. 3 lett. K- CCNL 2016/2018	
<i>art 79, com.1, lett. c), CCNL 16.11.2022</i>	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ 8.801,84

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 INDIVIDUATE DISCREZIONALMENTE DALLA G.C.:

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43 comma 3, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ART.67 C. 3 lett. A – CCNL 2016/2018 (escluse per convenzioni non ordinariamente rese)	
RISPARMI DA PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - ART. 67 C.3 lett. B – CCNL 2016/2018	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - ART.67 C. 3 lett. A – CCNL 2016/2018	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/2016 dal 2018) ART. 67 C. 3 lett. C – CCNL 2016/2018	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (INCENTIVI IMU/TARI) ART. 67 C. 3 lett. C – CCNL 2016/2018	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUISTE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) ART.79 C. 2 lett. D – CCNL 2019-2021	
ECONOMIE FONDO ANNI PRECEDENTE solo se di parte stabile – ART.68 C.1 – CCNL 2016/2018	
INCREMENTO 0,22% M.S. 2018 (ART. 1, 604 L.234/2021)	€.375,09
ULTERIORI RISORSE ART. 79 COMMA 2 LETT. C) NEL LIMITE 0,22% M.S 2018, RIPARTITE IN PROPORZ FRA FONDO E RETRIB POSIZIONE E RISULTATO INCARICHI PO/EQ SU BASE IMPORTI 2021 - art. 79 comma 3 CCNL 16.11.22 - non soggette al limite ex comma 3 art. 79 (5)	-
INCREMENTO € 84,50 A DIPENDENTE AL 31/12/2018 - ART 79 C.1 lett. B) CCNL 2019-2021 - SOLO PER IL 2023 IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2021 E 2022	-

DATO ATTO che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione sono le seguenti:

TRATTAMENTO ACCESSORIO TITOLARI ELEVATA QUALIFICAZIONE COMUNE DI LOGRATO ANNO 2024		
	fondo e.q. (posizione + risultato)	€ 35.748,09
<i>art 79, com.1, lett. c), CCNL 16.11.2022</i>	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ 7.861,83
<i>art. 79 comma 3 CCNL 16.11.22 non soggette al limite</i>	RISORSE DESTINATE RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO INCARICHI P.O./E. Q.. ex art. 79 comma 3 CCNL 16.11.22 non soggette al limite ex comma 3 art. 79	€.402,55
<b>Totale</b>		<b>€ 44.012,47</b>

QUANTIFICATE, per quanto sopra esposto, le componenti variabili del fondo risorse decentrate 2025;

DATO ATTO, quindi, che il “Fondo risorse decentrate 2025” di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 risulta quantificato per un importo complessivo di € 135.830,17, per un corrispondente importo per l’anno 2016 pari ad € 135.837,94, e pertanto vengono rispettati i vincoli di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 come da allegato “A”;

ACCERTATO che nell’anno 2025 l’Ente ha rispettato i limiti:

- del valore medio della spesa di personale dell’Ente nel triennio 2011-2013, di cui al comma 557 quater dell’art. 1 della L. 296/2006 introdotto dall’art. 3, comma 5-bis DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014, garantendo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- della spesa sostenibile per i contratti flessibili, ai sensi dell’art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010, nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 75/2017;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario Generale Dott.ssa Caterina Barni, nonché il parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Rag. Francesca Vassallo ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.E.LL.;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

- 1) Di quantificare le componenti variabili del Fondo risorse decentrate anno 2025 che sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale così come riportate in parte narrativa della presente deliberazione e riportate nell'**allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- 2) Di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2025 al trattamento accessorio del personale, comprensivo del trattamento accessorio del Segretario comunale, è pari ad **€ 135.830,17** per un corrispondente importo per l'anno 2016 pari ad **€ 135.837,94** e pertanto vengono rispettati i vincoli di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- 3) Di dare atto che l'integrazione della parte variabile del fondo risorse decentrate per la produttività anno 2025 per la somma pari ad **€. 12.140,00**, per i progetti strategici dell'Amministrazione individuati quali obiettivi innovativi all'interno del PIAO 2025/2027 tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano i seguenti:
  - Progetto Lograto Sicura (servizi della Polizia Locale);
  - Progetto Anagrafe serale (apertura dello sportello in orario serale);
- 4) Di dare mandato al Segretario generale di procedere, in recepimento della presente delibera, alla costituzione del “Fondo risorse decentrate” anno 2025 parte stabile e parte variabile di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- 5) Di dare atto che:
  - nelle more della stipulazione del contratto integrativo del CCNL del 16.11.2022, continuano a trovare applicazione, le disposizioni del precedente contratto integrativo che non contrastino con le norme del nuovo contratto collettivo e con le norme di legge;
  - la spesa per le indennità a carico del Fondo, disciplinate dal CCI 2023-2025 sottoscritto in data 28.12.2023 ed erogate - negli importi e con le modalità concordate - con cadenza mensile (indennità condizioni lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, indennità di servizio esterno al personale della polizia locale), trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2025/2027, per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L.296/2006 e s.m.i.);
- 6) Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 16.11.2022;
- 7) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari;

- 8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- 10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;
- 11) Di dichiarare, al fine di consentire l'immediato avvio della trattativa per la definizione del contratto integrativo, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.E.LL. come risultato da separata unanime votazione favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO  
*Gianandrea Telò*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Caterina Barni*

---

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni*